
L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno

del mese di agosto tra i signori:

- LAZZER SERAFINO che interviene nel presente atto quale
rappresentante del Comune di Campitello di Fassa, codice
fiscale 82000230225, in qualità di Sindaco pro-tempore, in
esecuzione della deliberazione consigliere n° del
esecutiva a norma di legge;

- DEBERTOL GIORGIO che interviene nel presente atto quale
rappresentante del Comune di Mazzin, codice fiscale
82000750222, in qualità di Sindaco pro-tempore, in
esecuzione della deliberazione consigliere n° del
esecutiva a norma di legge;

Si conviene e si stipula la seguente

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPITELLO DI FASSA E DI MAZZIN
PER IL SERVIZIO UNICO DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

Art. 1

Il Comune di Campitello di Fassa ed il Comune di Mazzin
ricompresi nel territorio della provincia di Trento,
rientranti rispettivamente nella IV e nella IV classe ai
fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la
presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di
un solo Segretario.

Art. 2

Il Comune di Campitello di Fassa fornisce al Comune di Mazzin, mediante proprio personale dipendente, il servizio di Segreteria.

Art. 3

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Campitello di Fassa ed il Comune di Mazzin per la effettuazione del servizio di Segreteria e quindi per lo svolgimento delle funzioni segretarili previste dall'art. 40 della L.R. 05.03.1993, n°4, al fine di conseguire un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni convenzionati.

Art. 4

Il Segretario Comunale presterà servizio presso il Comune di Campitello di Fassa nella misura di 2/3 del monte ore complessivo e, nella misura di 1/3 del medesimo, presso il Comune di Mazzin.

Il servizio verrà effettuato secondo modalità organizzative e secondo l'orario settimanale concordati tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario interessato dalla presente convenzione.

Art. 5

Per il tempo in cui il Segretario Comunale convenzionato presta servizio presso il Comune di Mazzin, egli dipendente funzionalmente dal Sindaco di detto Comune, fatta salva la

posizione giuridica ed economica presso l'Ente di appartenenza.

Art. 6

Il Comune di Campitello di Fassa, quale sede titolare del Segretario Comunale, provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali, agli altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno appostate le presumibili somme che detto Comune di Campitello di Fassa prevede di riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato con Mazzin, che verserà annualmente la quota di concorso a proprio carico al Comune di Campitello di Fassa, secondo le disposizioni del successivo art. 12.

Art. 7

Gli oneri inerenti e conseguenti al trattamento economico del Segretario convenzionato, ivi compresa la quota parte dell'indennità di fine servizio, sono ripartiti secondo il criterio di cui al precedente art. 4 primo comma: 2/3 a carico del Comune di Campitello di Fassa, 1/3 a carico del Comune di Mazzin.

Saranno oggetto di riparto, secondo le modalità di cui al comma che precede, anche le spese conseguenti missioni

trasferte, corsi di aggiornamento od altro, autorizzati ed effettuati nell'interesse di entrambi i Comuni convenzionati.

Art. 8

Al Segretario Comunale oggetto della presente convenzione, a compensazione del maggior lavoro, spetta la retribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma 3°, della L.R. 05.03.1993, n°4, (da determinarsi sulla base di accordi sindacali di cui all'art. 3 detta legge) e dal D.P.R. 23.06.1972, n°749, pari, attualmente, ad 1/4 dello stipendio in godimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati.

Art. 9

L'autorizzazione all'effettuazione, da parte del Segretario, di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni normative, di missioni, nonché l'uso dell'automezzo proprio per motivi di servizio, sarà assentita direttamente dall'Amministrazione Comunale nel cui interesse il viaggio, la missione o la prestazione straordinaria sono effettuati. La liquidazione di tali indennità sarà effettuata direttamente dal Comune che ha concesso l'autorizzazione.

Art. 10

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio

presso i Comuni convenzionati, nei modi concordati, a termini del precedente articolo 4, tra i rispettivi Sindaci e il predetto funzionario, in rapporto di 2/3 presso il Comune di Campitello di Fassa e di 1/3 presso quello di Mazzin.

Art. 11

Il Comune di Campitello di Fassa provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione, ed esattamente:

- a quantificare la spesa complessiva presunta per l'anno di competenza, con la quota a carico di ciascuno dei Comuni consorziati;
- a determinare la spesa complessiva relativa all'anno precedente ed a redigere conseguentemente il piano di riparto dal quale emergerà la quota a carico del Comune di Mazzin e, dedotta l'anticipazione versata, il saldo da corrispondere. Dei risultati verrà data comunicazione scritta al Comune di Mazzin entro il giorno 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 12

Il Comune di Mazzin provvederà, entro il giorno 31 marzo di ciascun anno:

- ad anticipare al Comune di Campitello di Fassa, su richiesta del medesimo, il 60% della somma costituente la quota a proprio carico della spesa complessiva presunta

per l'anno di competenza, determinata in base ad apposito conteggio redatto dal Comune di Campitello di Fassa;

- a corrispondere il saldo della quota di spesa complessiva a proprio carico, accertata per l'anno precedente sulla base del prospetto di riparto emesso dal Comune di Campitello di Fassa.

Art. 13

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci o loro delegati che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria. In caso di aspettative, permessi e malattie protratte nel tempo, il Comune di Campitello di Fassa dovrà preventivamente sentire il parere del Comune di Mazzin.

Il Comune di Campitello di Fassa si impegna a trasmettere contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo, tutte le deliberazioni adottate dai suoi organi e riguardanti il Segretario Comunale oggetto della presente convenzione.

Art. 14

L'accordo avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intenderà rinnovato per uguali periodi con formale provvedimento di proroga; potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di

essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consigliare da assumersi almeno entro il 30 aprile; il tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo. Al momento della convenzione il Segretario Comunale, inserito nella pianta organica del Comune di Campitello di Fassa, conserverà la titolarità della sede singola del Comune Campitello di Fassa.

Art. 15

E' ammessa la modifica della presente convenzione in qualsiasi momento purchè votata dai due Comuni aderenti con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 16

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta registro D.P.R. 26.04.1986 n°131.

IL SINDACO

**del Comune di Campi-
tello di Fassa**

- Lazzer Serafino -

IL SINDACO

del Comune di Mazzin

- Debertol cav. Giorgio -

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIARE N°33 DD.31.10.1995

IL SINDACO

Lazzer Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sommavilla dr. Remo